COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 24/11/2021

Oggetto: AGGIORNAMENTO REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Novembre alle ore 16:30, SEDE COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTE
DOTT. IACCA ROBERTO	SI
BIANCO MASSIMO	--
MANZO GREGORIO	SI
ALFEO FRANCA	SI
D'IPPOLITO ANTONIO LUIGI	SI
PICCINNO EUGENIO	SI
CARONE FRANCESCO	--
GRIMALDI FRANCESCO	SI
PANICO ANTONIO	--
MANZO GIUSEPPE	--
ZACCARIA MASSIMILIANO	SI

Presenti n° 7 Assenti n° 4

Partecipa la Segretario Comunale DOTT. ALBANO GIOVANNI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DOTT. IACCA ROBERTO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopra riportato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Dlgs n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri e visti:
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio

Data, **03/11/2021** **LUDOVICO PASQUALE**

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio

Data, **03/11/2021** **LUDOVICO PASQUALE**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, 5° comma del DLgs n° 267/2000

Il Responsabile del Servizio

Data, **03/11/2021** **LUDOVICO PASQUALE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie , in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, *come modificato dal decreto legislativo recante le relative disposizioni integrative e correttive n. 100 del 16 giugno 2017,* il Comune, entro il 30 settembre 2017, doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del medesimo decreto ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

CONSIDERATO che con delibera di consiglio comunale n. 34 del 30/09/2017 si è provveduto alla "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione partecipazione possedute — Individuazione partecipazione da alienare — Determinazioni per alienazione".

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Decreto 175/2016 e s.m.i;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
3. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2 e cioè si tratta:
   - di partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
   - di società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   - di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   - di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro in sede di prima applicazione, mentre successivamente si deve considerare quale soglia di fatturato ex art. 20 comma 2 lett. d) la media del triennio 2017-2019;
   - di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Roccaforzata, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Roccaforzata anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la ricognizione delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

TENUTO CONTO che l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dai servizi ed uffici comunali competenti;

CONSIDERATO che il presente atto ricognitivo costituisce un aggiornamento, ai sensi dell'art.24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, di quello adottato nel 2018 con delibera di CC 47 del 27/12/2018, nel 2019 con delibera di CC 4 del 31/01/2020 e nel 2020 con delibera di CC n. 34 del 28/12/2020*;*

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento **"Allegato 1"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Roccaforzata;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di Roccaforzata non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATI gli atti dell'attività istruttoria espletata dai competenti servizi e uffici comunali e in particolare tenuto conto delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

DATO ATTO che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'ALLEGATO A (nel caso sia necessaria la sua predisposizione) alla presente deliberazione, compilato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR nel definire le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. ha definito un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo *Partecipazioni,* sezione revisione straordinaria.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO di NON dover procedere, in base ai criteri di seguito esplicitati, all'alienazione delle partecipazioni detenute;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

PRESO ATTO infine del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Con il seguente esito di votazione espressa nella forma di legge:

Presenti: n. 7
Assenti: n. 4 (Bianco M. - Carone F -. Manzo Giuseppe.- Panico A
Voti favorevoli: n. 6
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 1 (Zaccaria Massimiliano)

DELIBERA

I. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Roccaforzata alla data del 31 dicembre 2020 individuandole come da documento "Allegato A" predisposto secondo lo schema previsto dalla deliberazione N. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;

II. **di non dover procedere all'alienazione** delle partecipazioni detenute, come dal prospetto seguente:

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
1	CONSORZIO ARO RIFIUTI BACINO TA 4	Diretta	GESTIONE DEI RIFIUTI	1,00	Trattasi di una società consortile per la gestione di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011.
2	CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI	Diretta	TRASPORTI	0,10	Trattasi di un consorzio pubblico tra Enti locali per la gestione del trasporto pubblico locale; servizio questo strettamente necessario per il perseguimento delle prorpie finalità istituzionali ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016.
3	GRUPPO DI AZIONE LOCALE E MAGNA GRECIA S.C.R.L.	Diretta	ATTIVITA' DI CONSULENZA E PIANIFICAZIONE AZIENDALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1,67	Trattasi di una società consortile finalizzata all'attività di consulenza e pianificazione aziendale e promozione del territorio, costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, e quindi ricadente tra le finalità perseguibili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 175/2016.
4	CONSORZIO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	Diretta	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE PUGLIA	0,04	Trattasi di una società consortile per la gestione di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011.

III. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

IV. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;

V. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;

VI. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Sindaco DOTT. IACCA ROBERTO	DOTT. ALBANO GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 01/12/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

Immediatamente , ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Roccaforzata, lì 01/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
MARINELLI SAVERIO

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ROCCAFORZATA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.